

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1958

(5^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi » (32) (D'iniziativa dei senatori Benedetti e Lorenzi) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 57, 59
BENEDETTI	57, 58, 59
PIOLA	59
RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro	58

« Trasferimento in ruolo organico del personale della Ragioneria generale dello Stato collocato fuori ruolo presso i relativi organi decentrati » (291) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	54, 55, 56
BERTOLI	55
FORTUNATI	56

OLIVA	Pag. 55
PARRI	54
RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro	54, 55, 56
VALMARANA, relatore	54

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Jannaccone, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento sono presenti i senatori Benedetti e Merlin.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Mott è sostituito dal senatore Micara.

Intervengono il Ministro delle finanze Preti ed i Sottosegretari di Stato per il tesoro Riccio e per le finanze Natali.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5^a SEDUTA (11 dicembre 1958)

B R A C C E S I , *ff. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasferimento in ruolo organico del personale della Ragioneria generale dello Stato collocato fuori ruolo presso i relativi organi decentrati » (291)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento in ruolo organico del personale della Ragioneria generale dello Stato collocato fuori ruolo presso i relativi organi decentrati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L M A R A N A , *relatore.* Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione è inteso ad estendere ai Direttori delle Ragionerie regionali dello Stato, istituite, in via permanente, in sostituzione dei preesistenti organi temporanei di decentramento del controllo amministrativo-contabile, il rientro in ruolo organico già disposto con la legge 4 marzo 1958, n. 131, per i Provveditori delle Opere pubbliche.

Si tratta, cioè, di far cessare dalla posizione di fuori ruolo i predetti Direttori, al fine di non violare il principio sancito dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il quale tale posizione non può essere ulteriormente consentita per il disimpegno di compiti istituzionali, senza, peraltro, recare turbamento alcuno alle esigenze funzionali dei servizi e alla situazione del ruolo organico di appartenenza dei Direttori stessi.

Il provvedimento, pertanto, non comporta aggravio di spesa, posto che il relativo trattamento economico in luogo di continuare ad essere corrisposto dall'Amministrazione dei lavori pubblici, sarà, fermo rimanendone lo onere complessivo, effettuato direttamente dal Ministero del tesoro.

In concreto, il disegno di legge in parola prevede:

a) all'articolo 1, primo comma, l'abrogazione espressa del disposto del quinto comma

dell'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, vale a dire la cessazione della cennata posizione di fuori ruolo nei confronti dei Direttori delle Ragionerie regionali dello Stato, già dirigenti degli Uffici speciali di ragioneria dei Provveditorati regionali alle Opere pubbliche;

b) allo stesso articolo 1, secondo comma, il trasferimento in ruolo organico dei diciassette collocamenti fuori ruolo dei Direttori delle altrettante Ragionerie regionali dello Stato in atto esistenti;

c) all'articolo 2, la compensazione della spesa;

d) all'articolo 3 l'entrata in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, per sistemare al più presto possibile, la definitiva posizione giuridica del personale di cui sopra.

È un provvedimento che ha un certo carattere di urgenza per legalizzare la posizione di questi funzionari e pertanto ne propongo l'approvazione.

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non solo si tratta di legalizzare la posizione di questi funzionari, ma anche di dar loro modo di concorrere insieme agli altri alle promozioni, al fine di non esserne esclusi. Comunque, in dipendenza del decentramento operato nei servizi del Tesoro con la istituzione delle Ragionerie regionali dello Stato, costoro ne sono ridiventati funzionari di ruolo mentre prima erano considerati distaccati presso il Provveditorato alle Opere pubbliche.

Praticamente nessun aggravio può derivare dal presente disegno di legge perchè questo personale, come veniva pagato prima, viene pagato dopo; e c'è il precedente ricordato dal relatore, relativo al Ministero dei lavori pubblici, per il quale è già stato approvato il relativo disegno di legge.

P A R R I . In sostanza si tratta di un riassorbimento nei ruoli.

V A L M A R A N A , *relatore.* Esclusivamente riassorbimento nei ruoli per poter dar modo ai funzionari di partecipare alle pro-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5^a SEDUTA (11 dicembre 1958)

mozioni. Non cessano le funzioni del distacco, ma cessa il distacco formale.

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prima erano distaccati presso i Provveditorati perchè non c'era una Ragioneria regionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Nei riguardi dei Direttori delle Ragionerie regionali dello Stato, cessa di avere applicazione il disposto del quinto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, concernente norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle Opere pubbliche.

In dipendenza di quanto stabilito al precedente comma, il numero dei posti di Direttore di Ragioneria centrale di 2^a classe o Direttore di Divisione nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali (Tabella A) della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro 11 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è aumentato di diciassette unità.

Quindi queste diciassette unità già esistevano.

O L I V A . Quando furono messe fuori ruolo quelle diciassette unità, i corrispondenti posti di ruoli furono aboliti o la norma in esame si traduce in un aumento di posti nei ruoli?

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Evidentemente no. Si traduce in aumento formale, non sostanziale.

P R E S I D E N T E . La domanda del senatore Oliva è questa: per adempiere alla opera che prima quel personale disimpegnava presso la Ragioneria furono creati altri posti?

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il fuori ruolo non crea un posto, se mai dà il posto libero per una promozione a chi viene dopo.

O L I V A . Quindi i posti erano stati coperti; ora bisogna ricrearne diciassette nuovi. Dunque la novità non è nelle persone, ma nel fatto che l'organico, a distanza di tempo dalla prima operazione, è aumentato di diciassette posti.

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'organico resta quello che è, è la posizione giuridica del personale che varia; e quindi i riflessi della posizione giuridica agli effetti della carriera. Questi funzionari, rientrando, possono partecipare alle promozioni come gli altri di ruolo.

P R E S I D E N T E . Col rientro dei fuori ruolo l'organico aumenta praticamente di diciassette unità.

B E R T O L I . Mentre prima i posti di ruolo non occupati restavano tali e quali anche se questi funzionari erano distaccati, adesso, quando noi praticamente facciamo rientrare nel ruolo anche questo personale distaccato nelle Ragionerie provinciali, praticamente aumentiamo i posti di ruolo.

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Bisogna distinguere tra organico e ruolo. Il posto di organico non viene aumentato inquantochè il pagamento delle competenze è sempre lo stesso, sia che i funzionari siano in organico sia fuori; il ruolo fa sì che il posto possa venire occupato da un altro che a quel posto è stato promosso; quando il funzionario rientra in ruolo oltre a partecipare anche lui alle prossime promozioni, riprende il posto che aveva o coprendo il posto di ruolo se ancora scoperto, o in soprannumero fino a che non vaci il posto di ruolo. Non vi è perciò alcun nuovo onere di spesa perchè il pagamento di queste unità veniva fatto ugualmente.

Il ruolo praticamente è un elenco graduato di persone che stanno in un determinato posto, per un dato grado, o meglio per una de-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5^a SEDUTA (11 dicembre 1958)

terminata funzione, come si dice oggi in base alla legge delega. Ora, quando viene messo fuori ruolo, quel funzionario non sta più in quel determinato posto (per esempio, 70° in graduatoria), onde è fuori ruolo, mentre quelli che sono rimasti nel ruolo possono prendere quel posto mediante le relative promozioni, avanzamenti di grado, eccetera.

Oggi queste diciassette persone rientrano nel ruolo: o trovano il loro posto vuoto, e lo ripigliano; o non lo trovano vuoto, e sono collocati in soprannumero, onde devono aspettare che una promozione, un concorso interno o uno scrutinio li possa fare rientrare al loro posto o anche avanzare: è tutta questione di carriera, non di organico.

F O R T U N A T I . La domanda che io pongo è questa: un funzionario è retribuito perchè essendo di ruolo fa parte di un organico, o è retribuito in quanto esiste puramente e semplicemente un rapporto giuridico di avventiziato?

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è così, il fuori ruolo non diventa avventizio. È sempre normalmente riconosciuto con tutti i suoi diritti; solamente esce dall'elenco nel quale si trova in una determinata posizione di avanzamento: questo è tutto.

F O R T U N A T I . Allora dobbiamo distinguere fra quelli che sono i diritti e i doveri degli appartenenti a un determinato ruolo, a un determinato organico e quello che è lo organico. Nel quadro generale del pagamento non è possibile che uno sia retribuito se non vi è un rapporto giuridico preciso. Allora si può dire che l'organico è aumentato di diciassette unità.

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con la legge delega un certo numero di funzionari possono essere messi fuori ruolo. Ciò significa che alcuni funzionari, invece di restare presso il loro ufficio d'istituto, vanno a prestar servizio presso altri uffici o enti. Per questo non sono più nel ruolo e al loro posto possono essere promossi altri, mentre essi possono restare in questa posizione

di fuori ruolo anche fino al compimento del quarantesimo anno di servizio.

F O R T U N A T I . Ma non si può dire che l'organico viene diminuito di tante unità; quando poi i titolari dei posti fanno ritorno si aumenta di altrettante unità il numero dei posti.

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma nel nostro caso i diciassette posti non vengono coperti con assunzioni dall'esterno, per concorso bensì, con spostamenti interni. Va anche rilevato che quando un funzionario viene messo fuori ruolo, deve per legge rimanere vacante un posto di grado o funzione iniziale. Ecco perchè non c'è un nuovo onere, per aumento di organico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si fa fronte con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 48 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti e Lorenzi: « Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi » (32)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca inoltre il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti e Lorenzi: « Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi ».

BENEDETTI. Ringrazio il Presidente della Commissione che ha voluto consentirmi di illustrare ai colleghi della 5^a Commissione il punto di vista non solo della 11^a Commissione, ma anche il mio, di presentatore, nonchè i pareri espressi dalle Commissioni 1^a e 11^a.

Bisogna fare un po' la storia, sia pure in breve, di questo provvedimento di legge. Il 9 luglio 1954 è stato presentato da me un disegno di legge che nell'ultimo comma suonava espressamente così:

« Il trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali sanitari e dei medici di ruolo addetti agli uffici sanitari dei Comuni capoluoghi di provincia e di quelli già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti e per gli ufficiali sanitari consorziali, viene regolato attraverso l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali secondo le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modifiche ».

Il 24 luglio dello stesso anno il senatore Tibaldi e il senatore Alberti presentavano a loro volta un identico disegno di legge, alla insaputa uno dell'altro, altrimenti ci saremmo

accordati per fonderli in uno solo. Senonchè, pochi giorni dopo la Direzione generale degli istituti di previdenza ci convocava e ci pregava di ritirare il provvedimento in quanto si trovava in elaborazione presso il Ministero del tesoro un progetto di legge che regolava tutta la materia per cui anche l'articolo 35 sarebbe stato modificato e adeguato nella parte riguardante gli ufficiali sanitari dei capoluoghi di provincia.

Se vediamo infatti lo stampato del Senato n. 779 presentato alla Presidenza del Senato dal Ministero del tesoro il 3 novembre 1954, che è quello che riguarda la legge del 1954, dando la interpretazione autentica dell'articolo 35, si legge che appare inequivocabile che l'articolo medesimo era inteso a consentire « il passaggio di iscrizione dalla Cassa per le pensioni ai sanitari alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, dei sovrintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri e degli altri personali laureati in medicina e chirurgia ai quali sia inibito, per legge o regolamento, l'esercizio della libera professione ».

Di fronte a questa precisa affermazione dataci prima dal direttore generale dell'epoca al Ministero del tesoro e poi dalla relazione stessa che accompagnava il provvedimento, abbiamo tutti e tre — tanto i senatori Tibaldi ed Alberti quanto io — ritirato il nostro disegno di legge.

E la legge è stata approvata. Ma, approvata la legge del 1954, è successo che immediatamente dalla periferia sono piovute proteste e richieste da parte di ufficiali sanitari, per essere ammessi nella Cassa dei dipendenti degli enti locali. Il Ministro del tesoro ha sollevato delle eccezioni affermando che l'articolo 35 riguardava i sovrintendenti degli ospedali e soltanto questi. Venni così a sapere dal capo dipartimentale alla sanità del comune di Milano, allora dottor Scotti che su 190 medici soltanto 16 avevano il diritto al passaggio a quella Cassa; ma nessuno di questi — data la tesi restrittiva che era prevalsa nell'interpretazione delle disposizioni — è stato passato alla Cassa dei dipendenti degli enti locali e sono andati così in pensione con il vecchio trattamento riservato ai medici condotti. Per cui si è presen-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

5ª SEDUTA (11 dicembre 1958)

tata la necessità da parte degli interessati di avviare dei ricorsi. Uno di questi, presentato dal vicedirettore dell'ufficio sanitario comunale, professor Bernuzzi, all'A.C.I.S. è stato accolto con queste motivazioni:

« Nel merito si rileva che l'articolo 35, terzo comma, della legge 1º aprile 1955, n. 379, dispone l'iscrizione alla Cassa degli enti locali del personale laureato in medicina e chirurgia, purchè non eserciti presso l'ente da cui dipende la professione medico-chirurgica e non abbia la facoltà, per legge o per regolamento, di espletare fuori servizio tale esercizio.

« Pertanto bisogna esaminare se il sanitario si trovava o meno nella duplice condizione prevista dalla legge per ottenere la iscrizione alla Cassa degli enti locali. Occorre cioè stabilire se questi era tenuto ad esercitare la professione medico-chirurgica presso l'ente e se gli era inibito il libero esercizio professionale.

« Ai fini della soluzione del primo quesito verrà preliminarmente chiarito che la norma contenuta nell'articolo 35 non può ovviamente intendersi riferita ai sanitari con funzioni soltanto amministrative — come pare ritenga il Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza — perchè tale figura non è contemplata da alcuna disposizione nel nostro ordinamento giuridico.

« L'articolo 35 pertanto non può non riguardare che quel personale assunto con attribuzioni cosiddette tecniche le quali, pur non implicando l'esercizio professionale, possono essere espletate solamente da chi sia munito di titolo accademico e presupponga il possesso di speciali cognizioni tecnico-scientifiche.

« Fra tale personale vanno indubbiamente compresi gli ufficiali sanitari e gli addetti agli uffici comunali di igiene, i quali, per effetto degli articoli 3, 40 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie esercitano istituzionalmente soltanto compiti di vigilanza igienica e di profilassi — e non la professione di medico — a favore degli enti da cui dipendono ».

Pertanto il ricorso venne accolto. Ma la Direzione generale del tesoro, ufficio istituti

di previdenza sociale, non è stato di questo avviso ed ha proposto al Consiglio di Stato, ricorso che giace tuttora avanti il Consiglio stesso in attesa di esame.

Questa è la situazione. Ed allora, di fronte a questa cattiva interpretazione dell'articolo 35, che contraddice quanto era detto nella relazione della legge stessa del 1954, ho sentito il dovere di presentare il provvedimento ora sottoposto all'esame e all'approvazione della Commissione finanze e tesoro.

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato al tesoro*. Lei si riferisce alla legge Benedetti?

B E N E D E T T I . No, alla legge dello Stato. Lo stampato cui ho accennato e dal quale ho tratto le citazioni, è la relazione al disegno di legge presentato dal Ministro del tesoro Gava, il quale nell'esplicazione dello articolo 35, per quanto concerne il passaggio di iscrizione dalla Cassa per le pensioni ai sanitari alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, dice che tale passaggio è consentito ai sovrintendenti sanitari degli istituti ospedalieri e degli altri personali laureati in medicina e chirurgia, ai quali sia inibito, per legge o regolamento, l'esercizio della libera professione ».

È proprio per questa dichiarazione che ci hanno fatto ritirare il progetto, garantendoci cioè che in questa disposizione sarebbero stati compresi gli ufficiali sanitari ed i medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Non vorrei dire che questa sia stata una presa in giro nei confronti dei senatori Tibaldi, Alberti e Benedetti!

Quando ho ripresentato il mio disegno di legge, che modifica una norma interpretativa dell'articolo 35, mi sono sentito dire — mi pare dall'ispettore generale Vitiello — che si sarebbe svuotata la Cassa per le pensioni ai sanitari, a danno, naturalmente, dei pochi che vi sarebbero rimasti e mi ha dato un elenco da cui risulterebbe che questi ufficiali sanitari e medici addetti agli uffici sanitari sarebbero duemila. Ho potuto facilmente contestare tale cifra: infatti in provincia di Trento, anzichè 23 come scritto nel-

